



architettura



cinematografia



arti visive



design



engineering



fotografia



grafica



musica



performing arts



rigenerazione urbana

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “TENSTAR COMMUNITY “ (Allegato A)

Articolo 1 – Costituzione e Denominazione

Un'associazione culturale, apolitica e senza fini di lucro è costituita nel 2013 a Verona – Italia, denominata “TENSTAR COMMUNITY”;

- Atto costitutivo dell'Associazione è qui allegato, come allegato n° 1.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha la sede Legale in Stradone Porta Palio, n.° 84 a Verona – Italia;

- L'Associazione potrà aprire filiali, agenzie, dipartimenti e rappresentanze in tutto il mondo.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione, a partire dalla data della sua costituzione, non è limitata ad un periodo, ameno che, non venga richiesto lo scioglimento da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Finalità

L'Associazione promuove la cultura e l'arte come strumento di innovazione personale e sociale;

- Opera per la costituzione di una comunità Internazionale di solidarietà sociale per promuovere i settori creativi avanzati, tra la sfera occidentale e le parti del mondo definite come non-occidentali, fondamentalmente sulla base di dieci settori creativi che sono: Architettura, Urban-Design, Engineering, Design, Fotografia, Grafica, Arte, Cinematografia, Performing art e Musica. I regolamenti e i programmi di ogni settore creativo vengono di volta in volta stabiliti e approvati dall'Associazione; per realizzare i suoi obiettivi e produzioni, l'Associazione individua e associa le eccellenze creative nelle culture, nelle arti, nelle scienze, nelle tecnologie e nelle produzioni cercando la larga partecipazione, la ricca formazione e l'ampia comunicazione, attraverso lezioni, dibattiti, esposizioni, rassegne, work-shop e il suo Portale Web;
- Conferenze, dibattiti e mostre saranno aperti al pubblico, a meno che i requisiti contrattuali non pongano delle limitazioni;
Promuovere, migliorare e proteggere il ruolo dei collaboratori è un elemento essenziale e significativo esteso a tutti gli obiettivi e attività dell'Associazione;
- Oltre alle molteplici occasioni di lavoro che l'associazione crea, la comunità con progetti proiettati al futuro, promuove e sostiene i talenti creativi dei più giovani, che non trovano spazi per formarsi, ne strumenti per comunicare e tanto meno occasioni per partecipare alla trasformazione qualitativa delle proprie società;
- L'Associazione sostiene i talenti creativi che spesso la mancanza di progetti e programmi a favore delle loro doti e capacità oppure per l'assenza delle sovvenzioni economiche e sociali sono indotti ad abbandonare i propri obiettivi e contesti potenzialmente ricchi di risorse naturali e culturali;
- L'Associazione farà l'uso esteso di internet con il proprio portale interattivo nel quale possono registrarsi le persone, le istituzioni e le aziende interessate all'attività dell'Associazione;
- L'Associazione esiste per sostenere l'uso delle risorse socialmente ed economicamente più ampie, efficienti e disponibili di ogni genere, ma significative per raggiungere i propri obiettivi;
- Per realizzare e raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione può ricevere sovvenzioni e finanziamenti; pubblicare e produrre materiali di ogni genere per scopi produttivi, promozionali e pubblicitari;
- L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente, assumere del personale a contratto, qualora si renda necessario, anche ricorrendo ai propri associati;

Articolo 5 - organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono composti da:

- La Presidenza (Presidente e Vice Presidente);
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea Generale dei Soci;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- i Consiglieri e direttori dei settori creativi dell'Associazione.

Articolo 6 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato. Potranno essere ammessi come soci tutti quelli che ne facciano domanda al Presidente e che siano in grado di concorrere agli scopi dell'Associazione, e condividere i principi e le norme fissate dal presente Statuto;

- Soci sostenitori sono le persone, istituzioni, associazioni e aziende, che chiedono l'adesione all'Associazione e sono accettati dal Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari sono le persone, istituzioni, associazioni, e aziende, interessate agli obiettivi di associazione e alla sua attività;
- Soci Individuali: sono le persone che riconoscono gli obiettivi dell'Associazione e la sua attività;
- Soci Onorari sono persone, istituzioni, associazioni e aziende di alto profilo culturale che vengono accolti dall'Associazione e dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti a pagare la quota d'iscrizione e partecipano alle riunioni con possibilità di intervenire ma non di votare;
- Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Regole per l'iscrizione

- L'iscrizione all' Associazione implica l'assunzione dei diritti e dei doveri relativi;
- Il rapporto che lega i membri dell'Associazione si basa su principi di uniformità e democraticità;
- L'iscrizione non è temporanea, salvo quanto previsto per il pagamento della quota associativa annuale;
- La qualità di socio non è trasferibile e si perde per mancato rinnovo annuale;
- il ritiro volontario deve essere fatto per iscritto e diventa effettivo al ricevimento della comunicazione alla sede dell'Associazione. Nel caso di scioglimento del rapporto, il membro o i suoi successori non avranno diritto al rimborso della quota associativa eventualmente versata come quota d'iscrizione;
- Tutti i soci in regola con la registrazione e il pagamento della quota associativa hanno diritto a partecipare alle assemblee e votare sui progetti, sulle modifiche statutarie, sui regolamenti e sulla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita dalla partecipazione degli iscritti, ciascuno dei quali ha diritto ad un singolo voto, se in regola con le norme di iscrizione. Il diritto di voto può essere liberamente esercitato per l'approvazione e per le modificazioni del presente Statuto, per regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un'altro socio mediante delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio. Le Deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali;

- L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati;
- Tutte Le cariche sociali sono elettive e tutti i soci possono essere liberamente eletti quali componenti del Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e in via straordinaria secondo le motivazioni urgenti che lo richiedano;
- La convocazione deve essere inviata in forma scritta o via e-mail, lettera ordinaria, telefax o altri mezzi di comunicazione diretta. La comunicazione avverrà Là, dove sarà necessario comunicando tramite lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima sia per l' Assemblea Ordinaria che per l'Assemblea Straordinaria, includendo data, luogo e contenuti della medesima;
- In prima convocazione l' Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l' Assemblea si considera regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei soci presenti;
- per la votazione si procederà con il sistema dell'alzata di mane a scrutinio palese;
- L'Assemblea Ordinaria delibera su: elezioni del Consiglio Direttivo, bilanci preventivi e consuntivi e quote associative;
- L'Assemblea Straordinaria delibera su: Lo schema di base delle attività in conformità agli scopi previsti nella presente Statuto, La nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, procedure disciplinari, procedure di revisione statutaria e regolamenti, procedure eccezionali di operatività patrimoniale, procedure legali, procedure di scioglimento dell'Associazione ed ogni altra delibera di carattere straordinario;
- Le deliberazioni dell'assemblea, compresa l'approvazione del rendiconto annuale, sono pubblicate e durante le riunioni si redige un verbale sottoscritto dal presidente e da un membro in qualità di segretario;
- I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere riguardanti le loro responsabilità;
- L'Assemblea generale si tiene almeno una volta l'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo o quando vi è la richiesta di almeno un quinto dei membri con diritto di voto;
- L'Assemblea straordinaria può essere convocata in Italia o all'estero, anche fuori sede principale.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;

- Il Consiglio Direttivo è nominato e eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile;
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri rappresentativi della Associazione;
- La Segreteria partecipa ai lavori del Consiglio direttivo;
- Il Consiglio assiste il Presidente nell'adozione e l'attuazione dei progetti specifici, essenziali per le linee indicate dall'Assemblea Generale Ordinaria;
- Il Consiglio si riunisce almeno ogni 3 mesi, anche ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno due dei suoi membri;
- Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti;
- La validità delle deliberazioni è legata alla presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e dalla maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- I verbali delle riunioni del Consiglio sono registrati in un apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tenuto conto dei parametri di merito e le particolari funzioni svolte dal medesimo. Egli propone le cariche funzionali del Consiglio Direttivo;

- Nel caso di prolungamento o definitivo impedimento il Consiglio elegge nel suo ambito un reggente provvisorio fino alla elezione del nuovo Presidente;
- Nel caso d'impedimenti, dimissioni, estromissione di uno dei membri del Consiglio, il Consiglio stesso ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione della funzione scoperta.
- Il Presidente ha funzioni di rappresentante legale. Egli esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed inoltre:
- È incaricato delle pubbliche relazioni ordinarie e straordinarie dell' Associazione;
- Rappresenta l'Associazione, per cui la firma sociale e la responsabilità di fronte a terzi o in giudizio gli sono devolute;
- Firma gli atti che impegnano l' Associazione verso terzi. È prevista altresì la delega della firma sociale e della rappresentanza, per atti di gestione, ad altri membri su delibera del Consiglio Direttivo;
- Decide in ultima istanza in ordine all' Amministrazione ordinaria e straordinaria;
- Mette in atto la delibera dell' Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
- propone, in ultima istanza, in ordine ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio e dei Soci dell' Associazione, a cui spetta l' ultima delibera in materia.

Articolo 11 – Vice presidente

Il Vice-Presidente vicaria in ogni sua funzione il Presidente, specialmente in caso di particolari assenze o di impedimenti del Presidente.

- Vice-Presidente ha pertanto delega temporanea del Presidente e dei suoi poteri;

Articolo 12 - Segreteria

- Il Segretario è nominato su proposta del Presidente e il Consiglio Direttivo determina i suoi compiti e lo stipendio; Il Segretariato lavora con la Presidenza per l'attivazione delle iniziative dell' Associazione;
- L'incarico di segretario generale può anche essere dato a una persona, istituto o associazione esterna, se ritenuto opportuno dal Consiglio.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, il Collegio Sindacale è facoltativo. In caso di cessione, il collegio sarà composto da tre membri, uno dei quali viene scelto al di fuori dei soci e iscritto nel registro dei revisori contabili. I revisori dei conti sono nominati per tre anni e sono rieleggibili;

- L'assegnazione di revisore è incompatibile con altri incarichi dell'Associazione;
- I revisori sono responsabili della tenuta del libro delle riunioni dei revisori, hanno diritto a partecipare alle assemblee generali e del Consiglio Direttivo e possono controllare che i conti vengano regolarmente tenuti.

Articolo 14 – Consiglieri

I Consiglieri possono essere Soci che ricoprono particolari cariche nelle Istituzioni e nelle attività dell'Associazione o rappresentanti degli enti locali o membri dotati di particolari conoscenze di cui il Consiglio e l'Associazione devono avvalersi. Essi sono chiamati in delibera per l'apporto delle competenze date dal loro statuto e dalla loro funzione, anche come direttori dei settori creativi dell'Associazione.

Articolo 15 – Risorse

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Donazioni una tantum;
- Quote associative;
- Eventuali contributi dello Stato, regioni, province, comuni, istituti pubblici e privati, provenienti da tutta Italia e dall'estero;
- Eventuali fondi di riserva con l'avanzo di bilancio;
- Ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l'attivo sociale;
- I redditi delle attività dei settori creativi collaterali;
- Per raggiungere i suoi obiettivi statuari, l'Associazione ha il potere di prendere in prestito ed eseguire transazioni finanziarie, può anche acquistare la proprietà a qualsiasi titolo o la disponibilità di beni mobili e immobili, le risorse per migliorare le prestazioni dei suoi compiti;
- Reddito e risorse dell'Associazione, utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per attività istituzionali o quelle direttamente connesse;
- I Beni diventano di proprietà dell'Associazione;
- I Fondi sono depositati presso una banca designata dal Consiglio Direttivo;

L'Esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16 – Spese

Gli onorari dovuti ai membri di ciascun organo, per i compiti assegnati ai sensi del presente Statuto sono stabiliti dal Consiglio direttivo, come anche per attività dei direttori dei settori, le funzioni di segretario e per i dipendenti e custodi;

- Per tutti i rimborsi, il pagamento viene dato dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute per lo svolgimento di attività per conto dell'Associazione.

Articolo 17 – Ritiro

L'iscrizione si perde attraverso recesso o esclusione;

- L'esclusione è approvata dall'Assemblea Generale;
- Se emergono fatti che contraddicono le finalità dell'Associazione;
- Se sono verificate persistenti violazioni degli obblighi statuari da parte dell'associato;
- Se il membro è stato più volte in mora nel pagamento delle quote necessarie;
- Il provvedimento di esclusione può essere revocato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, se il membro lo richianda e soddisfa le condizioni;
- Ogni membro può recedere dall'Associazione dando tre mesi di preavviso, da comunicare per iscritto al Presidente che lo riconosce;
- Il membro che si è ritirato o è stato escluso non può richiedere il rimborso delle quote versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla sessione straordinaria dell'Assemblea Generale, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà il trasferimento dei beni restanti. In caso di suo scioglimento, per qualsiasi motivo;

- l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sotto la supervisione di un'agenzia di controllo italiano, che fa riferimento all'articolo 3, comma 190, della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- L'estinzione dell'Associazione può essere decisa solo dall'Assemblea Associativa, in seduta plenaria con la presenza di almeno tre quarti degli iscritti ed una mozione del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento ed estinzione per qualunque causa dell'Associazione, il Consiglio Direttivo deve nominare i liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci ed i membri del Consiglio stesso.

Articolo 19 - Clausola compromissoria.

Eventuali controversie che possono sorgere per l'interpretazione del presente Statuto tra l'Associazione e i suoi soci o tra i membri stessi, dovranno tener conto del giudizio finale di un consiglio arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli, come il giudice "pro bono et aequo" senza altra formalità di procedura salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di comune accordo raggiunto direttamente tra le parti direttamente;

- Gli arbitri sono nominati da ciascuna parte ed un terzo dai primi due o, in caso di mancanza di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Mantova, che nominerà anche l'arbitro;

Articolo 20 - Esercizio e bilanci

- L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno;
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio deve compilare il bilancio sociale e la relazione sulla gestione da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria entro il mese di giugno;
- Gli utili derivanti da ogni bilancio approvato aumenteranno l'attivo dell'Associazione e saranno utilizzati per le attività statutarie o quelle direttamente connesse;
- È espressamente vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, di tali utili e avanzi di altre gestioni, a meno che tale distribuzione possa essere imposta per legge.

Articolo 21 - Sottoscrizione all'Associazione

L'iscrizione è richiesta al Presidente dell'Associazione;

- Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri approva la domanda entro la prima riunione del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

Fino a diversa deliberazione dell'Assemblea, le quote associative, sono indicate come segue:

- Soci Sostenitori: un minimo di €10.000,00;
- Soci Ordinari : €1000,00;
- Soci Individuali: €100,00;
- Soci Registrati €10,00;
- Soci Sostenitori sono persone, istituzioni, associazioni o aziende;
- Soci Ordinari sono Istituzioni, Associazioni e Aziende, interessate agli obiettivi e attività dell'Associazione, che chiedono l'adesione concessa dal presidente dell'Associazione;
- Soci Individuali sono le persone che riconoscono gli obiettivi dell'Associazione, che chiedono l'adesione al presidente dell'Associazione e ammessi dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari sono persone, istituzioni, associazioni e aziende di alto profilo e di cultura che vengono ricevuti da tutti i soci. I soci onorari non sono tenuti a pagare la quota d'iscrizione e partecipare alle riunioni con la voce ma non di voto;